Legge regionale 31 agosto 1981 , n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 43

Per tutta la durata del servizio il personale di cui al precedente art. 42 è considerato dipendente dalla Regione, avendo i medesimi doveri del personale regionale.

Al medesimo personale competono le responsabilità e le prerogative previste per il personale regionale di qualifica funzionale equiparata.

(1)

Per le infrazioni ai doveri d' ufficio valgono, in quanto applicabili, le norme previste per i dipendenti regionali.

Il contratto è risolto in tutti i casi previsti dall' art. 82 della presente legge.

Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983